

ANTIMAFIA: Contratti della P.A. - Gara - Aggiudicazione - Società aggiudicataria attinta da interdittiva antimafia - Caducazione del contratto di appalto da parte della stazione appaltante - Atto dovuto - Motivazione ulteriore - Non occorre.

Cons. Stato, Sez. II, 8 novembre 2021, n. 7396

“[...] Le determinazioni amministrative di caducazione del contratto di appalto, conseguenti all’informativa interdittiva antimafia ex artt. 84 e 91, D.lgs. 159/2011 assumono carattere vincolato per la Stazione Appaltante e, quindi, non necessitano di alcuna motivazione ulteriore rispetto al riferimento all’esistenza dell’interdittiva [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. La Società Internazionale Gallerie s.r.l. ricorreva avverso le sentenze -OMISSIS-del TAR - OMISSIS-che avevano respinto il ricorso presentato avverso la risoluzione di 5 contratti di appalto o subappalto in conseguenza dell’esistenza di un’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di - OMISSIS-.
2. Nell’impugnativa innanzi al TAR si sottolineava in tutti i ricorsi che gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva prefettizia fossero labili e non significativi di una connivenza con elementi appartenenti a forme di criminalità organizzata, come testimonierebbe la sentenza di assoluzione del padre dell’amministratore della società; inoltre non sarebbe stata motivata la ragione dell’interruzione del contratto in essere.
3. Le sentenze impugnate respingevano i ricorsi sottolineando come la misura interdittiva sia una forma di tutela anticipata che deve verificare solamente l’esistenza di rischi di infiltrazione di tipo mafioso con ampia discrezionalità per l’autorità amministrativa di valutare quale siano gli elementi significativi per ritenere la sussistenza del pericolo; veniva poi illustrato perché gli elementi indicati nell’informativa della Prefettura fossero idonei a giustificare la misura di prevenzione adottata e l’irrelevanza a tal fine dell’assoluzione del padre dell’amministratore.
4. L’appello si fonda su due motivi:
 - a) Il primo sostiene che non sussiste alcuno dei presupposti che costituisce impedimento all’esecuzione di lavori pubblici da parte della società appellante poiché l’informativa si fonda su argomenti non significativi e smentiti da sentenza passata in giudicato in data antecedente all’emanazione dell’interdittiva che dovevano essere valutati: la discrezionalità di cui godrebbe l’autorità cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico non può porsi contro il giudicato del Giudice penale. Oltretutto tutti i soci ed anche il direttore tecnico sono

incensurati e non pende nei loro confronti alcun procedimento penale- le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'art. 10 L. 575/1965;

b) Il secondo denuncia un vizio di infrapetizione in quanto non sarebbe stata scrutinata la seconda censura dei motivi aggiunti relativa al fatto che il mero rapporto di parentela non può giustificare l'interdittiva antimafia.

5. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che, preliminarmente, sottolineava come la sentenza -OMISSIS-del Consiglio di Stato avesse accolto l'appello del Ministero avverso la sentenza del TAR -OMISSIS-di annullamento dell'interdittiva antimafia su cui si fondano le risoluzioni impugnate e, pertanto, gli atti che avevano posto nel nulla i contratti cui l'appellante partecipava ad appalti pubblici sono valutazioni strettamente consequenziali.

6. L'appello è inammissibile in quanto proposto nei confronti di più sentenze. In merito esiste un pacifico orientamento giurisprudenziale in base al quale *“nel processo amministrativo d'appello è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'art. 70 c.p.a. conferisce al giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi”* tale facoltà non può essere esercitata in sede di appello dalla parte tanto che *“è .. inammissibile l'iniziativa posta in essere a priori dall'appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell'art. 101 c.p.a., che qualifica l'appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, atteso che essa sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili”* (si veda ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 22/11/2019, n.7949; id., n. 1005/2017).

7. L'appello comunque è anche infondato nel merito.

8. La sentenza -OMISSIS-ha definitivamente stabilito la legittimità dell'ordinanza interdittiva prefettizia posta a fondamento degli atti impugnati in questa sede.

I motivi che sostanziano l'appello sono esclusivamente volti a censurare l'ordinanza del Prefetto di -OMISSIS- cioè l'atto presupposto rispetto a quelli che hanno risolto i contratti di appalto a suo tempo stipulati dall'appellante.

In questa sede non è possibile esaminare nuovamente censure rispetto ad un atto già scrutinato favorevolmente da altro giudice amministrativo. Peraltro nell'atto di appello sembra non essere stato riproposto neanche il motivo espresso in primo grado circa la mancanza di motivazione delle risoluzioni contrattuali che si limitavano solamente a dar atto dell'esistenza dell'interdittiva antimafia.

La sentenza di primo grado ha respinto la censura nell'ambito di una motivazione complessiva senza affrontarla specificamente.

La censura, qualora volesse ritenersi essere stata implicitamente proposta con l'atto di appello, è comunque infondata. Le determinazioni amministrative di caducazione del contratto di appalto, conseguenti all'informativa interdittiva antimafia ex artt. 84 e 91, D.lgs. 159/2011 assumono carattere vincolato per la Stazione Appaltante e, quindi, non necessitano di alcuna motivazione ulteriore rispetto al riferimento all'esistenza dell'interdittiva (T.A.R. Calabria sezione staccata di Reggio Calabria -OMISSIS-, T.A.R. -OMISSIS--OMISSIS-).

In considerazione del fatto che l'esito del ricorso è determinato da un'informativa antimafia sulla quale nei due gradi di giudizio erano state assunte determinazioni differenti, si ritiene giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE

Diego Sabatino

IL SEGRETARIO

